



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del lavoro | Revisore legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del lavoro

**Circolare n. 262 – 14 Dicembre 2020**

## LA GESTIONE DEL FONDO FSBA DELLE AZIENDE ARTIGIANE PER I TRATTAMENTI INTRODOTTI DAL “DECRETO AGOSTO” E DAL “DECRETO RISTORI”

Con riferimento alle aziende artigiane rientranti nel campo di applicazione del fondo FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato), si segnala che il fondo ha recentemente aggiornato le procedure di richiesta delle ulteriori settimane di integrazione salariale introdotte dal D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) e dal recente D.L. n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”).

Si riportano di seguito le caratteristiche principali riguardanti le nuove settimane di integrazione salariale legate all'ammortizzatore sociale, ora in concreto disponibili, in piena analogia con quanto già messo a disposizione per le aziende non appartenenti al settore artigiano, nonché alcune importanti indicazioni operative:

- Come noto, il D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) ha introdotto, successivamente alle prime 9 settimane “gratuite”, ulteriori 9 settimane da fruire in seguito ed entro il 31 Dicembre 2020, soggette ad un possibile contributo addizionale a carico del datore di lavoro. Tale contributo addizionale, da versare in favore dell'Istituto previdenziale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, risulta essere pari al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20% o pari al 18% della retribuzione non erogata durante la CIG, se non si è verificata alcuna riduzione del fatturato. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° Gennaio 2019.

Il successivo e più recente D.L. n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) ha introdotto ulteriori 6 settimane di sospensione da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 Novembre 2020 e il 31 Gennaio 2021 sempre soggette al contributo addizionale di cui sopra.

Al fine della corretta gestione del contributo di cui sopra, al termine della presente circolare si propone bozza di autocertificazione da utilizzare e rendere allo Studio per l'invio dell'istanza telematica.

In merito all'autocertificazione (da rendersi consapevolmente circa le eventuali conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazione mendace), si ricorda che sono state anticipate opportune verifiche sulle stesse a cura sia dell'Istituto previdenziale che dall'Agenzia delle Entrate sulla base di dati ed elementi di valutazione che potranno essere oggetto di scambio;

- In base a quanto espressamente previsto dal recente D.L. n. 157/2020, si rende noto che per le nuove settimane di integrazione salariale (ultime 9 settimane + ulteriori 6 settimane) trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 9 Novembre 2020;
- A differenza di quanto verificatosi con gli ammortizzatori sociali inizialmente messi a disposizione, per i quali si computava l'effettivo utilizzo degli stessi, per espressa previsione normativa, le ulteriori settimane citate saranno da considerarsi come periodi di calendario, non potendo quindi richiedere successivamente eventuali periodi "residui" non fruiti in concreto;
- Si precisa che la valutazione del ricorso alle nuove settimane ulteriori introdotte, deve essere certamente basata sul fatto che, una volta richiesti gli ulteriori periodi, resterà tassativamente preclusa la possibilità di accedere all'agevolazione prevista dai D.L. n. 104/2020 e n. 137/2020, prevista per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione;
- Al fine di poter utilizzare le giornate di sospensione rese disponibili dai due decreti-legge, a differenza di quanto accaduto per i periodi precedenti per i quali il fondo ha effettuato in automatico la proroga, risulta necessario inviare due nuove istanze separate sul portale FSBA.

Le aziende che risultano quindi interessate alla richiesta delle ultime nuove 9 settimane introdotte dal D.L. n. 104/2020 ed, in seguito, le ulteriori 6 settimane introdotte dal D.L. n. 137/2020, anche alla luce dei termini ristretti per l'invio delle domande, sono pregate cortesemente di **contattare al più presto il proprio referente di Studio fornendo copia della dichiarazione allegata.**

Si precisa fin da ora che in caso di mancato contatto diretto, l'attività si intenderà regolarmente ripresa e non si darà luogo ad alcuna istanza di proroga "automatica" dell'ammortizzatore in corso.

Si ricorda che è possibile consultare la [circolare di Studio n. 259/2020](#), aggiornata di recente, per approfondire numerosi aspetti circa il funzionamento degli ammortizzatori sociali COVID-19.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [LinkedIn](#) per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie



## SU CARTA INTESATATA AZIENDALE

Con la presente il/la Sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale sita in \_\_\_\_\_ ed unità produttiva sita in \_\_\_\_\_

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445

in merito alla possibilità di richiedere le ulteriori n. 9 settimane di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa attraverso gli ammortizzatori sociali con causale "Emergenza COVID-19 Nazionale" introdotti dall'art. 1 del Decreto-Legge 14 Agosto 2020, n. 104

### DICHIARA

in base alle previsioni di cui ai Decreti-Legge n. 104/2020 (n. 9 settimane con fatturato disponibili fino al 31.12.2020) e n. 137/2020 (n. 6 settimane ulteriori disponibili per il periodo 16.11.2020-31.01.2021) che, a causa delle ripercussioni provocate dall'emergenza epidemiologica COVID-19, con riferimento al periodo Gennaio-Giugno 2019 e Gennaio-Giugno 2020, risulta verificatosi:

- riduzione del fatturato inferiore al 20%, impegnandosi quindi a versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- riduzione del fatturato pari o superiore al 20% ritenendosi quindi esonerato dal versamento del contributo addizionale;
- nessuna riduzione del fatturato, impegnandosi quindi a versare un contributo addizionale pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- in alternativa, si dichiara di avere avviato l'attività di impresa in data successiva al 1° Gennaio 2019, ritenendosi quindi esonerato dal versamento del contributo addizionale.
- in alternativa, si dichiara di risultare un datore di lavoro appartenente ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 3 Novembre 2020 che hanno disposto la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive, ritenendosi quindi esonerato dal versamento del contributo addizionale.  
(solo per le 6 settimane ulteriori di cui al D.L. n. 137/2020 per il periodo 16.11.2020-31.01.2021)

L'Azienda

Data e luogo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma Leg. Rappresentante